



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 01/07/2015

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **uno**, del mese di **luglio**, alle ore **21:20** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
8. MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere	X	
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 relativi all'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 688 relativi alla TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 relativi alla TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 relativi alla disciplina generale delle componenti TARI E TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014):

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 e che questo Comune, nella

scelta dei coefficienti per la redazione delle tariffe relative al tributo intende avvalersi di tale opportunità al fine di eliminare alcune criticità emerse con riferimento ad alcune categorie di utenze non domestiche particolarmente svantaggiate dall'applicazione dei coefficienti così come previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe,
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 654 e 654 bis. L. 147/2013 e s.m.i., dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno

2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RICORDATO che la TARI ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i.:

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654 – 654 bis);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTA la disciplina per l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) ed in particolare gli articoli 15 e 16 del Regolamento concernente la componente TARI che demandano al Consiglio Comunale rispettivamente l'approvazione del Piano finanziario e delle Tariffe del tributo;

VISTI il Piano finanziario e la relativa Relazione illustrativa, previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, relativi ai costi di gestione del servizio rifiuti, nell'allegato che, sub A), si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2015 pari ad € 807.707,38 ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente negli importi di € 452.316,14 ed € 355.391,24;

RICHIAMATO l'art. 20, comma 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, che stabilisce le modalità di calcolo per le utenze domestiche tenute a disposizione e considerato che per l'anno 2015 il computo del tributo per i suddetti immobili viene effettuato assumendo come numero di componenti quello pari a n. 2 unità ed applicando la riduzione prevista dall'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del suddetto Regolamento;

VISTO altresì l'art. 28 co.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, il quale prevede che *"con la Deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, previa valutazione della capacità di bilancio, il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare in relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)"*;

DATO ATTO che per l'anno 2015 questo Comune intende accordare le seguenti riduzioni legate al reddito familiare:

PERCENTUALE RIDUZIONE	REQUISITO REDDITO
100% del tributo	Reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00
50% del tributo	Reddito ISEE da € 5.001,00 a € 8.000,00
30% del tributo	Reddito ISEE da € 8.001,00 a € 10.000,00

RICHIAMATO l'art. 31 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 prevede che la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che hanno avviato a riciclo parte dei rifiuti prodotti, viene effettuata annualmente dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo e che per l'anno 2015 vengono stabilite le seguenti percentuali di riduzione sulla quota variabile della tariffa:

Quantità rifiuti avviati a riciclo	Superficie tassata	% riduzione quota variabile
inferiore a 1 tonnellata	inferiore a 500 mq	5%
inferiore a 1 tonnellata	superiore a 500 mq	10%
inferiore a 3 tonnellate	inferiore a 1000 mq	20%
inferiore a 3 tonnellate	superiore a 1000 mq	25%
inferiore a 10 tonnellate	inferiore a 2000 mq	35%
inferiore a 10 tonnellate	superiore a 2000 mq	40%
da 10 tonnellate	inferiore a 5000 mq	45%
da 10 tonnellate	superiore a 5000 mq	50%

DATO ATTO che per l'anno 2015 l'ammontare globale delle riduzioni e/o esenzioni ammissibili iscritte a Bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, è fissata in una percentuale pari al 6,00% circa dei costi previsti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

“- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;”

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il Termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 de decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione C.C. n. 5 in data 10/03/2015 con la quale sono state stabilite le scadenze e le modalità di versamento della TARI per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (I.U.C.), in particolare alla L. 147/2013, al D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e alla L. 190/2014, alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Maggio 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015, è differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RELAZIONA il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra SCALETTA Daniela la quale puntualizza che le tariffe della TARI sono sostanzialmente conformi a quelle applicate nell'anno 2014, fatta salva una leggera variazione nel riparto del costo tra utenze domestiche e non che è stato rideterminato, rispettivamente, nella percentuale del 56% e 44% circa.

Il Consigliere ORLANDO Enrico chiede chiarimenti in merito all'ipotesi di costituzione di una nuova Società a partecipazione pubblica che gestisca il ciclo integrato dei rifiuti con l'obiettivo di una rimodulazione del servizio, riduzione dei costi e tutela dell'ambiente, chiarimenti che vengono forniti dal Sindaco e dall'Assessore all'Ambiente PAPPADA' Felice i quali evidenziano che, effettivamente, gli obiettivi della costituenda società sono quelli di razionalizzare il ciclo integrato della gestione dei rifiuti per un miglioramento del servizio ed una riduzione dei costi.

Dopo breve discussione nella quale, in particolare, il Consigliere COLUCCIO Pasquale evidenzia la necessità, al fine di una riduzione effettiva del costo del servizio e di tutela dell'ambiente, di potenziare l'attività di riciclo dei rifiuti e l'Assessore PAPPADA' puntualizza che è necessario creare un'unica società che si occupi, contestualmente, della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti.

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla Regolarità Tecnica del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI, favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015 nell'allegato che, sub A), costituiscono parte integrante della presente Deliberazione;
- 3) di approvare, per l'anno 2015, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) che nell'allegato, sub B), costituiscono parte integrante della presente Deliberazione;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto Deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
- 5) di confermare espressamente la propria precedente Deliberazione C.C. n. 5 in data 10/03/2015 con la quale sono state stabilite le scadenze e le modalità di versamento della TARI per l'anno 2015;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
- 7) di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs 267/2000.

**Determinazione dei costi del servizio per l'anno 2015 in base al piano finanziario
di cui all'art. 8 del D.P.R. N. 158/99**

PARTE FISSA (costi iva inclusa)		PARTE VARIABILE (costi iva inclusa)	
Costo spazzamento strade (CSL)	€ 37.932,54	Costi raccolta e trasporto RSU (CRT)	€ 96.880,94
Costi amministrativi accertamento, contenzioso e riscossione (CARC)	€ 20.070,85	Costi raccolta differenziata (CRD)	€ 172.457,26
Costi generali di gestione (CGG)	€ 236.857,39	Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)	€ 121.592,38
Costi comuni diversi (CCD)	€ 10.520,16	Costi di trattamento e riciclo al netto da entrate da recupero materiali ed energia (CTR)	€ 48.110,59
Altri costi (AC)	€ 4.500,00		
Costi d'uso del capitale (CK)	€ 58.785,27		
TOTALE	€ 368.666,21	TOTALE	€ 439.041,17

TOTALE COSTI € 807.707,38

45,6435367%

54,35646334%

Totale costi fissi	€ 368.666,21	
Ripartizione:		
utenze domestiche	56%	€ 206.453,08
Utenze non domestiche	44%	€ 162.213,13

Totale costi variabili	€ 439.041,17	
Ripartizione:		
utenze domestiche	56%	€ 245.863,06
Utenze non domestiche	44%	€ 193.178,11

Totale costi TARI 2015	€ 807.707,38	
Ripartizione:		
utenze domestiche	56%	€ 452.316,14
Utenze non domestiche	44%	€ 355.391,24

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti Anno 2015

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,60054	0,80	€ 57,25653
2	0,98	€ 0,70063	1,60	€ 114,51306
3	1,08	€ 0,77212	2,00	€ 143,14132
4	1,16	€ 0,82932	2,60	€ 186,08372
5	1,24	€ 0,88651	3,20	€ 229,02611
6 o più	1,30	€ 0,92941	3,70	€ 264,81144

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,51	€ 0,69887	4,20	€ 0,8429
102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,96	€ 1,31552	7,86	€ 1,57742
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	€ 0,69887	4,16	€ 0,83487
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,65	€ 0,89071	5,33	€ 1,06968
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	€ 1,82254	10,93	€ 2,19354
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,91	€ 1,247	7,49	€ 1,50317
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,97	€ 1,32922	8,00	€ 1,60552
108	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	€ 2,01439	12,09	€ 2,42634
109	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,87	€ 1,19219	7,17	€ 1,43895
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,33	€ 1,82254	10,94	€ 2,19555
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52	€ 2,0829	12,45	€ 2,49859
112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA)	0,88	€ 1,20589	7,20	€ 1,44497
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04	€ 1,42514	8,52	€ 1,70988
114	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,67	€ 0,91812	5,50	€ 1,1038
115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,82	€ 1,12367	6,71	€ 1,34663
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	3,87	€ 5,30318	27,77	€ 5,57316
117	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,91	€ 3,98766	20,87	€ 4,1884
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,07	€ 2,83658	16,99	€ 3,40972
119	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,07	€ 2,83658	17,00	€ 3,41173
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4,55	€ 6,235	32,32	€ 6,4863
121	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,34	€ 1,83624	11,00	€ 2,20759
122	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,8222	4,90	€ 0,98338
1011	CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	0,51	€ 0,69887	4,20	€ 0,8429
1012	STAZIONE CARABINIERI	0,51	€ 0,69887	4,20	€ 0,8429
1041	AREE SCOPERTE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' SVOLTA	0,30	€ 0,4111	3,55	€ 0,71245
1101	SPAZIO VENDITA RELATIVO AD ATTIVITA' ARTIGIANALE O COMMERCIALE	1,11	€ 1,52107	9,12	€ 1,83029
1102	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,11	€ 1,52107	9,12	€ 1,83029
1121	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA, TOELETTATURA ANIMALI	1,25	€ 1,71291	10,20	€ 2,04704
1141	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON UFFICI	0,91	€ 1,247	7,50	€ 1,50518
1151	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON UFFICI E SPAZIO VENDITA	1,09	€ 1,49366	8,92	€ 1,79015
1161	MENSA AZIENDALE	3,63	€ 4,9743	25,78	€ 5,17379
1181	PIZZERIA DA ASPORTO	2,38	€ 3,26139	19,55	€ 3,92349
1182	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,07	€ 2,83658	16,99	€ 3,40972

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **01 luglio 2015**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, **8 LUG 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **08 luglio 2015** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **08 luglio 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **08 luglio 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

